CAMERA DEI DEPUTATI N. **2279**-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(PRODI)

E DAL MINISTRO DEL TESORO E DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIAMPI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

(BERSANI)

E CON IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E GLI AFFARI REGIONALI

(BASSANINI)

—

Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487, recante disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento di progetti FIO

Presentato il 21 settembre 1996

(Relatore: **ROBERTO DI ROSA**)

NOTA: La V Commissione permanente (Bilancio, tesoro e programmazione), il 28 ottobre 1996, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE	TESTO DELLA COMMISSIONE
Conversione in legge del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487, recante disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento di progetti FIO.	**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487, recante disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento di progetti FIO.**
ART. 1.	ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487, recante disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento di progetti FIO.	1. Il decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487, recante disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento di progetti FIO, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**
2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 20 marzo 1996, n. 144, 17 maggio 1996, n. 277, e 22 luglio 1996, n. 385.	2. *Identico*.
3. Al fine di accelerare nelle aree depresse delle regioni dell'Obiettivo 1, gli investimenti previsti dal Quadro comunitario di sostegno, programma operativo risorse idriche, mantengono efficacia i rapporti di lavoro sorti sulla base dell'articolo 7 del decreto-legge 25 marzo 1996, n. 162 e dell'articolo 7 del decreto-legge 27 maggio 1996, n. 292.	3. *Identico*.

ALLEGATO.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 4, le parole: « 30 settembre 1996 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 1996, lo stato d'avanzamento dell'intervento o »;

al comma 8, primo periodo, le parole: « 30 settembre 1996, » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 dicembre 1996 »;

al comma 9, le parole: « 31 dicembre 1996 » *sono sostituite dalle seguenti:* « 31 marzo 1997 »; *le parole:* « entro il 31 ottobre 1998 » *sono sostituite dalla seguenti:* « nel termine fissato dal Nucleo ispettivo »; *sono aggiunte, in fine, le parole:* « I comuni che non hanno ancora iniziato i lavori possono mutare la gestione diretta in concessione ai privati e fare istanza al Ministero del tesoro per il cambiamento del decreto di finanziamento precedentemente ottenuto. Le istanze dovranno pervenire al Ministero del tesoro non oltre il 31 dicembre 1996 ».

Decreto-legge 20 settembre 1996, n. 487, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 222 del 21 settembre 1996.*

Disposizioni urgenti per accelerare la realizzazione del programma di metanizzazione del Mezzogiorno, gli interventi nelle aree depresse, nonché il completamento di progetti FIO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di accelerare la realizzazione dei progetti ammessi nell'ambito del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno approvato con delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, degli interventi urgenti nelle aree depresse, nonché il completamento di progetti FIO;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. Al fine di accelerare la realizzazione delle opere da parte degli enti di cui alla delibera CIPE dell'11 febbraio 1988, la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a prelevare dal conto corrente di tesoreria n. 20111 denominato « Cassa depositi e prestiti – Contributi FESR ai comuni », le somme disponibili necessarie per il pagamento del contributo comunitario a fronte dell'intero importo degli stati di avanzamento dell'intervento e dello stato finale purché presentati entro il 30 settembre 1996 dandone comunicazione al Ministero del bilancio e della programmazione economica, al fine della ratificazione della spesa mediante lettera di conferma.

2. Il limite del 90 per cento delle risorse impegnate di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale 11 giugno 1991, n. 209, è soppresso.

3. Il Ministero del tesoro autorizza, in via preventiva e generale per i decreti concessivi emessi, la Cassa depositi e prestiti a disporre la liquidazione delle spese documentate sugli stati di avanzamento dell'intervento, comprensive di quelle per varianti e per le compensazioni di spese previste, sempre nel limite della spesa totale ammessa ai benefici della legge 28 novembre 1980, n. 784.

4. I comuni e loro concessionari che hanno terminato, ma non ancora collaudato le opere, al fine di utilizzare i contributi comunitari nel termine prescritto, devono presentare alla Cassa depositi e prestiti ed al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro il 30 settembre 1996, lo stato finale di spesa compiutamente documentato e corredato da dichiarazione giurata del direttore dei lavori che attesti la regolare esecuzione e la veridicità delle voci esposte.

5. La Cassa depositi e prestiti, esperita la relativa istruttoria, liquida, avvalendosi delle disponibilità esistenti sui conti correnti di Tesoreria, le somme relative al saldo totale, somme che saranno considerate erogazioni definitive a tutti gli effetti solo dopo il completamento della documentazione finale di spesa e relativa istruttoria per l'approvazione degli atti di collaudo da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dopo il decreto del Ministro del tesoro.

6. Le garanzie rilasciate dal concessionario del buon esito del collaudo continuano ad avere efficacia fino all'approvazione del collaudo finale.

7. La documentazione di collaudo dovrà, a pena di decadenza delle agevolazioni, essere trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'istruttoria finale entro il 30 settembre 1997.

8. Per gli interventi non ultimati entro il 30 settembre 1996, i lavori possono essere completati con presentazione dello stato finale di spesa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993, entro il 31 ottobre 1998. Restano confermati i contributi nazionali previsti ove la corrispondente quota parte residua del contributo comunitario non più riconoscibile dall'Unione europea sia surrogata da mezzi finanziari propri dei soggetti responsabili degli interventi. Per i progetti per i quali non sia stato presentato entro il 31 ottobre 1998 lo stato finale di spesa è dichiarata la decadenza, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del bilancio e della programmazione economica, dei relativi finanziamenti nazionali e comunitari. Analogamente si provvede qualora la documentazione di collaudo non sia trasmessa al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro il 30 aprile 1999.

9. Entro il 30 giugno 1997 il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica, integrato per lo specifico scopo da rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvede alla verifica di tutti gli interventi per i quali non sia stato presentato il primo stato di avanzamento dei lavori entro il 31 dicembre 1996; viene dichiarata la decadenza dei relativi finanziamenti, qualora da una

valutazione complessiva dello stato dei lavori risulti che l'intervento non potrà essere ultimato entro il 31 ottobre 1998.

10. La dichiarazione di decadenza comporta l'obbligo di restituzione dei contributi già concessi maggiorati dagli interessi al tasso legale.

11. È soppressa la disposizione di cui all'ultimo comma, punto 1, della delibera CIPE del 27 aprile 1984.

12. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli interventi relativi alla realizzazione degli adduttori di competenza ENI-SNAM.

ARTICOLO 2.

1. All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 12 maggio 1995, n. 163, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel caso in cui la mancata attuazione degli interventi dipenda da grave inadeguatezza strutturale, organizzativa e funzionale della pubblica amministrazione e l'urgenza sia tale da non consentire di procedere diversamente, il commissario *ad acta* può provvedere mediante apposita convenzione con altri soggetti, tecnicamente idonei ».

ARTICOLO 3.

1. In relazione alla delibera del CIPE dell'8 agosto 1995 concernente l'accelerazione del completamento dei progetti FIO, le autorizzazioni di spesa iscritte annualmente con legge finanziaria nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 35, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono destinate, nei limiti delle predette iscrizioni in bilancio, a rimborsare la Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni che la medesima è autorizzata a porre a disposizione per l'attuazione dei progetti in conseguenza del mancato cofinanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti. Le suddette anticipazioni sono versate dalla Cassa depositi e prestiti all'entrata del bilancio statale per essere riassegnate, per la parte di rispettiva competenza ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni interessate ed al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per le regioni. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 settembre 1996.

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.*
BERSANI, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.*
BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK.

DDL13-2279A
Lire 500